

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11-11-2010

COM (2010) 7670

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11-11-2010**

**che stabilisce che è giustificato procedere allo sgravio dei dazi all'importazione in un caso
particolare.**

(Dossier REM 03/09)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11-11-2010

che stabilisce che è giustificato procedere allo sgravio dei dazi all'importazione in un caso particolare.

(Dossier REM 03/09)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹, e in particolare l'articolo 239,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 21 settembre 2009, pervenuta alla Commissione il 5 ottobre 2009, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di decidere se sia giustificato, ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, concedere lo sgravio dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Tra il 3 gennaio 2007 e il 1° maggio 2008, una società britannica, in prosieguo "l'interessato", ha presentato più di 500 dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica di set-top boxes con funzione di registrazione su disco rigido (in prosieguo "set-top boxes").
- (3) L'8 aprile 2005, le autorità britanniche hanno rilasciato all'interessato un'informazione tariffaria vincolante ("ITV") per questo tipo di set-top boxes, nella quale essi venivano classificati alla sottovoce 8528 1291. Tuttavia, a causa di una modifica nella numerazione del

¹ GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

sistema armonizzato, l'ITV è stata annullata dalle autorità britanniche con effetto a partire dal 1° gennaio 2007. Le autorità britanniche hanno informato di tale revoca l'agente in dogana dell'interessato con lettera del 4 dicembre 2006, chiedendogli di comunicare l'informazione all'interessato.

- (4) Al riguardo, il 29 gennaio 2007 è stata inviata all'agente in dogana una seconda lettera, che, conformemente alle indicazioni che conteneva, doveva essere trasmessa all'interessato. Quest'ultimo, tuttavia, non ha mai ricevuto le lettere in questione.
- (5) In occasione di una riunione organizzata il 26 gennaio 2007 con le autorità britanniche, l'interessato è stato informato che erano in corso delle discussioni a livello dell'Unione europea in merito alla classificazione dei set-top boxes e che, fino al termine di tali discussioni, non poteva essere emessa nessuna nuova ITV.
- (6) A partire dal 1° gennaio 2007, l'interessato ha dichiarato i set-top boxes alla sottovoce 8528 7113, corrispondente alla vecchia sottovoce 8528 1291.
- (7) Il 7 maggio 2008 sono state pubblicate delle note esplicative relative alla sottovoce 8528 7113 della nomenclatura combinata², secondo cui "I set-top boxes in cui sia incorporato un apparecchio con funzione di registrazione o di riproduzione (ad esempio un disco rigido o un lettore di DVD) sono esclusi da questa sottovoce (sottovoce 8521 9000)".
- (8) Queste note esplicative hanno confermato che i set-top boxes importati dall'interessato dovevano quindi essere classificati alla sottovoce 8521 9000, che prevede un'aliquota daziaria del 13,9% invece dello 0% della sottovoce 8528 7113.
- (9) Il 17 novembre 2008 le autorità britanniche hanno quindi avviato il recupero a posteriori dei dazi. L'importo in gioco, che è stato ridotto il 19 novembre 2008, è fissato a XXXXXXXX, di cui l'interessato ha chiesto lo sgravio ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (10) A corredo della domanda presentata dalle autorità britanniche, l'interessato, in applicazione dell'articolo 905, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 recante talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario³, ha indicato di aver potuto prendere cognizione del dossier indirizzato dalle autorità britanniche alla Commissione e ha espresso alcune osservazioni che sono state allegate alla domanda trasmessa alla Commissione.
- (11) Con lettera del 31 marzo 2010, la Commissione ha chiesto alle autorità britanniche ulteriori informazioni. Tali autorità hanno risposto con lettera del 4 agosto 2010, pervenuta alla

² GU C 112 del 7.5.2008, p. 3.

³ GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

Commissione il 17 agosto 2010. L'esame della domanda di sgravio è stato pertanto sospeso tra il 1° aprile 2010 e il 17 agosto 2010.

- (12) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 20 ottobre 2010 nel quadro del Comitato del Codice doganale – sezione Obbligazione doganale e garanzie – al fine di esaminare questo caso.
- (13) Dalla domanda indirizzata dalle autorità britanniche alla Commissione risulta che lo sgravio sarebbe giustificato perché fino al 7 maggio 2008 esistevano dubbi in merito alla classificazione corretta dei prodotti in questione e perché le autorità britanniche non hanno contestato la classificazione utilizzata dall'interessato e non gli hanno indicato di utilizzare un'altra classificazione.
- (14) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
- (15) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali⁴.
- (16) Dal dossier emerge che le autorità britanniche hanno accettato più di 500 dichiarazioni in cui i set-top boxes in questione venivano classificati alla sottovoce 8528 1291, divenuta in seguito 8528 7113. Tali dichiarazioni sono state presentate nell'arco di 16 mesi, senza alcuna contestazione. Sono state accettate in un periodo in cui a livello dell'Unione europea erano in corso delle discussioni in merito alla classificazione di tali set-top boxes.
- (17) La Commissione ritiene che la situazione sopra descritta sia di natura tale da configurare una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (18) Relativamente alla seconda condizione dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, da giurisprudenza costante della Corte⁵ risulta che per esaminare la condizione relativa all'assenza di manovra fraudolenta o di negligenza manifesta, occorre tener conto, in

⁴ Cause T-186/97, da T-190/97 a T-192/97, T-211/97, da T-216/97 a T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99, *Kaufring AG/Commissione*, Raccolta 2001, p. II-1337).

⁵ Causa C-48/98, *Firma Söhl & Söhlke/Hauptzollamt Bremen*, Raccolta 1999, p. I-07877.

particolare, della complessità della legislazione, dell'esperienza dell'interessato e della diligenza di cui esso ha dato prova.

- (19) Dal dossier trasmesso alla Commissione emerge che l'interessato deve essere considerato come un operatore esperto.
- (20) Per quanto riguarda la complessità della legislazione, occorre notare che le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla classificazione dei set-top boxes sono state adottate nel 2008. Fino a tale data, la classificazione delle apparecchiature in questione deve essere quindi considerata complessa.
- (21) Per quanto riguarda la condizione relativa all'assenza di negligenza manifesta da parte dell'interessato, dal dossier trasmesso dalle autorità britanniche alla Commissione risulta che, tenuto conto della specificità della questione, direttamente legata alla complessità e all'incertezza del contesto tariffario in cui si sono svolte le operazioni, l'interessato non può essere considerato negligente. Inoltre, si può notare che dopo la pubblicazione delle note esplicative il 7 maggio 2008, l'interessato ha dichiarato alla voce 8521 90 i set-top boxes che ha importato.
- (22) Da quanto sopra deriva che l'interessato non ha commesso alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta.
- (23) Pertanto è giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione richiesto.
- (24) Allorché la situazione esaminata giustifichi la concessione del rimborso o dello sgravio dell'importo dei dazi in gioco, l'articolo 908 del regolamento (CEE) n. 2454/93 autorizza la Commissione a precisare le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere il rimborso o lo sgravio dei dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
- (25) Sono comparabili di fatto e di diritto al caso in questione le domande di rimborso o di sgravio, presentate nei termini di legge, riguardanti operazioni di importazione di set-top boxes nel territorio doganale della Comunità, quando le circostanze in cui sono state effettuate le operazioni d'importazione siano comparabili di fatto e di diritto a quelle che hanno dato luogo al presente caso. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica dovranno essere state presentate prima del 7 maggio 2008, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle note esplicative relative ai set-top boxes. Gli importatori non dovranno aver commesso alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXXX oggetto della domanda del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 21 settembre 2009 è giustificato.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11.11.2010

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione